

Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Cà Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984, ha riferito che la normativa vigente nei due comuni interessati sostanzia di fatto una diversa capacità di tutela del paesaggio.

La normativa in vigore a Palagano consente, infatti, sulla sponda dei due torrenti, una « tutela marginale ai corsi d'acqua » con possibilità di restaurare ed ampliare gli edifici rustici esistenti; mentre nel comune di Montefiorino, nella zona denominata La Piana sono consentiti ampliamenti alle strutture industriali esistenti con grave danno dell'unità paesistica delle due sponde dei torrenti interessati. Inoltre dopo la costruzione della briglia di Guarana sul torrente Dolo in prossimità del Fosso di Sassatella, a valle della confluenza dei due torrenti, si è determinato un accumulo dei depositi ghiaiosi (grandi e medi ciottoli di fiume) che ha alterato il letto dei due torrenti. E' stata conseguentemente autorizzata l'escavazione del materiale depositato al fine di regimentare le sponde fluviali.

Dopo l'impianto del frantoio, si è avviata una massiccia asportazione del materiale ghiaioso a fini industriali e commerciali.

Tale attività di trasformazione oltre a provocare irreparabile alterazioni al regime fluviale dei due torrenti, costituisce una potente frattura del delicato equilibrio della pregevole zona con l'inserimento di imponenti strutture industriali in un'area già destinata come sopra detto a tutela marginale dei corsi d'acqua;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio posto alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreperibile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone, ricadente nei comuni di Montefiorino e Palagano (provincia di Modena), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art.1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dolo e del fosso compreso tra la località la Guarana e il fosso Sassatella; a sud dal tratto della statale n. 486 da « Ponte Dolo » al fosso sito in prossimità dell'abitato di Ca' Nove e dal corso di quest'ultimo fino alla confluenza con il torrente Dragone in comune di Montefiorino; a est dal viottolo congiungente il fosso Sassatella con la località Mogno e da quest'ultima al fosso della Mandria fino alla confluenza con il torrente Dragone; dalla linea retta congiungente il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso della Mandria e il punto di confluenza del torrente Dragone con il fosso presso la località Ca' Nove; a ovest dal tratto della statale n. 486 delimitato dal ponte Dolo fino al fosso sito nella località la Guarana.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 40 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Calvario e poggio Medoli sita nel comune di Montefiorino.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di monte Calvario e di poggio Medole ricadente nel comune di Montefiorino (provincia di Modena) riveste notevole interesse perché costituisce un complesso ambientale di particolare importanza paesaggistica.

Il monte Calvario è una massa ofiolitica che sporge, come tutte nell'Appennino, dalle argille del caotico. E' formato da roccia basaltica di origine sottomarina spesso con la tipica struttura a cuscini. Sul lato sud-est, al piede delle rocce a dirupo molto accidentale e pittoresche, è presente un'abbondante detrito di falda a granulometria variabile.

A breve distanza dell'ofiolite, partendo dalla strada statale ha inizio una dorsale di Flysch calcareo che sale verso il monte Modino.

Cinquecento metri a sud di monte Calvario vi è un ofiolite minore, pure basaltica, che si affaccia sul torrente Dragone, denominata poggio Medole. Di fronte, oltre il Dragone, si sviluppa la catena dei Cinghi costituiti da vulcaniti della stessa natura.

Le rocce del monte Calvario di colore rosso scuro sono per lo più nude di vegetazione, che si insedia invece sul detrito di falda. Si tratta di bosco ceduo costituito da rovello, carpino nero e orniello, con abbondante sottobosco molto vario di specie. Sulle argille si hanno coltivati a basso reddito e sulle frane una tipica vegetazione con salici, olivello spinoso e ontano.

Le suddette alture hanno altresì una notevole importanza storica e paesaggistica in quanto nel poggio Medole si elevava un castello, ora scomparso, e nel monte Calvario si erge il santuario della Madonna del Calvario che torreggia con le sue guglie la valle del Dragone.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata: a nord dal tratto di sentiero che dal km 14 della strada statale n. 486 conduce verso l'abitato di Lago, e per il tratto rimanente verso est dal perimetro della superficie boscata fino al torrente Dragone; a sud dal fosso che scende dalla località Tolara fino all'intersezione con il sentiero che collega la località Madonna del Calvario con la località Fuoco, e dal sentiero stesso che costeggia a sud il rilievo roccioso di poggio Medole; a est dal torrente Dragone; a ovest dalla strada statale n. 486 per il passo delle Radici;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: sul detrito di falda del monte Calvario è in funzione una piccola cava di pietrisco per sopperire alle necessità di manutenzione delle strade comunali. A meno di cento metri dalla cava in funzione ne esiste una seconda, attualmente in abbandono.

L'esistenza delle due cave (i fronti hanno un'ampiezza non superiore ai 50 metri ed un'altezza non superiore ai 20 metri) hanno in parte già compromesso l'ambiente preesistente.

Su tale area esiste una proposta di vincolo all'esame dell'istituto regionale dei beni artistici, culturali e naturali non ancora recepita dalla attuale normativa.

Appare pertanto indispensabile sospendere temporaneamente le attività estrattive, in attesa che venga predisposto un piano alternativo che interessi anche i comuni con termini che hanno risorse di maggior pregio estrattivo e meglio allocate.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di monte Calvario e di poggio Medole ricadente nel comune di Montefiorino che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate cingolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di monte Calvario e di poggio Medole ricadente nel comune di Montefiorino (provincia di Modena) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata: a nord dal tratto di sentiero che dal km 14 della strada statale n. 486 conduce verso l'abitato di Lago, e per il tratto rimanente verso est dal perimetro della superficie boscata fino al torrente Dragone; a sud dal fosso che scende dalla località Tolara fino all'intersezione con il sentiero che collega la località Madonna del Calvario con la località Fuoco, e dal sentiero stesso che costeggia a sud il rilievo roccioso di poggio Medole; a est dal torrente Dragone; a ovest dalla strada statale n. 486 per il passo della Radici.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Montefiorino e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del Comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5579)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sita nel comune di Pavullo nel Frignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sita nel comune di Pavullo nel Frignano (provincia Modena) riveste notevole interesse ambientale e paesaggistico perché trovandosi in posizione geografica egemonica, a 850 metri di quota, con un soprizzo medio di 400 metri sulle vallate circostanti, domina il pianoro di Pavullo ad est e la vallata dello Scoltenna e una larga fascia di Appennino a sud ed ovest.

Sorge sulla dorsale meridionale del monte della Croce che incunca i propri contrafforti, fittamente boscati, profondamente nella vallata dello Scoltenna.

A mezza costa, ad una quota di almeno 100 metri inferiore, sui fianchi est e sud del massiccio corre il tracciato della strada statale 12 (detta dell'Abetone), strada di antichissimo impianto ed asse maggiormente utilizzato nel collegamento tra il Frignano e la Toscana.

Appena superato questo massiccio la strada scende verso il fondo valle fino a quota 400 per arrampicarsi, una volta scavalcato il fiume, sulle pendici dell'antistante monte della Penna: dal Castello di Montecuccolo è perciò possibile controllare un lungo tratto di strada, ragione non ultima dell'importanza storica e strategica del castello e d'altra parte, dai fondi vallivi circostanti lo sperone roccioso costituisce punto di riferimento percettivo fondamentale da cui si possono godere ampi e suggestivi panorami.

L'arrivo al centro storico di Montecuccolo avviene attraverso la strada omonima che sale le pendici del monte della Croce, coperta da un fitto bosco di rovere e carpino nero.

Superata la ripido scoscesa, la strada si immerge in un paesaggio caratterizzato da brevi balze e pianori, anch'essi coperti da fitta vegetazione autoctona.

Lo sperone di roccia calcarea sul quale troneggia la muraglia fortificata del Castello (se: XII e seguenti) si intravede improvvisamente alla fine di una breve radura: sul versante opposto si scorge, inoltre la caratteristica schiera di edifici rurali, un tempo tutti coperti con lastre di arenaria.

Nell'immediato intorno nella parte prospiciente la vallata dello Scoltenna sono disposti, senza ordine apparente, gli edifici rurali del borgo più recente, costituiti per lo più da strutture in pietra rivestite da un rozzo intonaco terrigno.

Il tutto costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale.

Tale zona è compresa nel foglio n. 101 del N.C.E.U. del comune di Pavullo nel Frignano, ed è così delimitata:

a nord: dalle particelle catastali n. 60, 62, 62 (escluse) e, dalla strada comunale del Montecuccolo;

a est: dalle particelle catastali n. 44, 45, 46, 47, 69, 70 (escluse) e dalla strada vicinale Cà d'Agolino;

a sud: dalla strada comunale Costa Bottaccia;

a ovest: dalla strada comunale Costa Bottaccia e dalla strada vicinale Fontanelli.

Il centro storico di Montecuccolo e le aree libere limitrofe sono individuate dalle particelle catastali n. 71, 72, 73, 74, 75, dal n. 82 al n. 97 senza soluzione numerale, dai numeri 103, 106, e dal n. 107 fino al n. 181, senza soluzione numerale oltre che dalle particelle speciali A, B, C e D;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che poiché l'attuale normativa urbanistica lascia margini di modificazione strutturale agli edifici dell'abitato di Montecuccoli, è necessario mantenere intatta l'infegrità ambientale di tale complesso ed inalterate le caratteristiche cromatiche del costruito; pertanto ritiene indispensabile tutelare, oltre all'abitato vero e proprio, ampi margini di aree non edificate con termini la cui vegetazione fonde in unico contesto paesaggistico le morfologie naturali ed artificiali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il Castello di Montecuccolo e le aree limitrofe sito nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa